



Circolare: 48/2021

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-8446/I.8

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri

Data: 13 aprile 2021

Ai Presidenti delle Commissioni d'Albo
Infermieri Pediatrici

Oggetto: DL 44/2021 - diffide

Loro Sedi

Questa Federazione e anche gli Ordini hanno ricevuto diffide in merito al trattamento dei dati in relazione alle disposizioni dell'art. 4 comma 3 del DL 44/2021.

Confermando quanto riportato nella circolare n. 44/2021, sentito il DPO (Data Protection Officer art 39 GDPR Privacy) si esplicita quanto segue.

Nel nostro Paese i trattamenti dei dati personali sono legittimi se rispettosi dei principi di cui all'art 5 del GDPR e degli altri contenuti nel medesimo Regolamento recepito nel nostro ordinamento con il d.lgs. 110/2018 e di tutte le altre normative afferenti alla protezione dei dati personali, tra cui lo Statuto dei lavoratori.

Gli Ordini detengono l'Albo, e quindi i dati degli iscritti, in base a specifiche disposizioni legislative (DLCPS 233/46 e s.m.; DPR 221/50) e l'Albo unico Nazionale detenuto da questa Federazione è disciplinato dal DPR 7/8/2012 n.137.

Relativamente ai dati sulla salute, "le ragioni di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, come la protezione da gravi minacce transfrontaliere per la salute" sono specificamente menzionate come un uso consentito di dati sensibili, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2 (i) GDPR, se previsto dalla normativa dell'Unione o degli Stati membri. Allo stesso tempo, il punto 52 del GDPR si riferisce specificamente alle deroghe al divieto di trattamento di dati sensibili giustificato a "scopi di monitoraggio e allarme" e "prevenzione o controllo delle malattie trasmissibili e di altre gravi minacce per la salute". I trattamenti connessi e non "strettamente necessari", diversamente, richiedono una distinta base di legittimazione.

Anche il punto 46 del GDPR si riferisce specificamente alla liceità di alcuni tipi di trattamento che servono a proteggere un interesse essenziale per la vita degli individui, "incluso il monitoraggio delle epidemie e la loro diffusione".

Ai sensi dell'art 23 GDPR, inoltre, ogni Stato membro come la stessa Unione Europea, può, in particolari circostanze che richiedono la pronta salvaguardia di importanti interessi pubblici generali, calibrare il contenuto di specifiche limitazioni ai diritti e agli obblighi previsti in materia di trattamento dei dati personali con l'introduzione di specifici provvedimenti funzionali all'introduzione delle richieste misure urgenti.



Il criterio valutativo della “stretta” necessità e proporzionalità che legittima ogni variazione del potere di effettuare trattamenti, attuata ai sensi dell’ art 23 GDPR, prevista sia dai punti 4 e 54 del GDPR ed espressamente contemplata nell’art art 6 del GDPR e, nel caso dei dati personali concernenti la salute, i dati biometrici e i dati giudiziari anche dagli articoli 9 e 10 del GDPR, costituisce il nucleo fondamentale dell’equilibrio mobile derivante da quel necessario bilanciamento alla base degli atti di legge emergenziali, delle conseguenti misure attuate e degli obiettivi di contenimento e prevenzione del contagio perseguiti dai medesimi.

Proprio l’individuazione del “contenuto essenziale” del diritto da salvaguardare assume in tal senso un rilievo centrale nell’ottica dell’imposizione del minor sacrificio possibile apportato al diritto soccombente ritenuto nella specifica situazione non preminente.

In altre parole, le limitazioni e le estensioni alla possibilità di effettuare i trattamenti, possono ritenersi giustificabili fino al punto in cui si rivelino funzionali alla salvaguardia dell’interesse generale alla salute pubblica valutato come prevalente nella cornice delle tutele espresse nell’art 8 della Convenzione Europea dei Diritti Umani (CEDU) e nell’ art 52 della Carta UE e sempre nel rispetto del principio di proporzionalità, stretta necessità, sicurezza e sempre che siano rispondenti a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o altrimenti all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.

La salute ha senza dubbio una posizione centrale nel sistema dei diritti fondamentali. È una tutela forte che si ritrova anche nell’art 3 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea.

Ma è anche l’art 32 della nostra Costituzione dispone che: *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.”*

Premesso quanto sopra si invitano gli Ordini a procedere all’invio dei dati che sono stati richiesti in base ad una specifica norma (DL 44/2021).

Cordiali saluti.

La Presidente

Barbara Mangiacavalli